



Al Ministro dell'università e della ricerca

Graduazione delle posizioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 24;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria BERNINI è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle*



Al Ministro dell'università e della ricerca

pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del ridetto decreto-legge. 77/2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° ottobre 2021, n. 1137, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale. Per tali posizioni di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto 1137/2021, *"fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero"*;

VISTI il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"*, nonché il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, riguardante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2026, n. 26;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il nuovo *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca"*;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"*;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 marzo 2026, n.196, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della Ricerca, nonché gli allegati nello stesso richiamati;

CONSIDERATA la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca, così come definita nell'Allegato 1, di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, nonché dall'articolo 12 dello stesso provvedimento ove è riportato che *“nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, presente nella tabella A, di cui all'Allegato 1, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”*;

VISTO l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, così come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente, tra l'altro, l'esclusione dalla contrattazione collettiva delle materie attinenti all'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATI i processi di riorganizzazione attuati dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui sopra;

RITENUTO di adeguare il secondo livello retributivo (Fascia B) a un valore economico che tenga conto di talune attività e responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici individuati nella fascia B, in linea con quanto riscontrato in altre amministrazioni;

VISTO il decreto 30 giugno 2021, n. 46, del Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione — in avvalimento ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 1/2020 — inerente all'Atto di indirizzo sulla individuazione dei criteri generali per la graduazione delle posizioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO in particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, , il quale prevede che *“ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del - vigente C.C.N.L. dell'Area Funzioni centrali del personale dirigenziale, che dispone: *“il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di seconda fascia è rideterminato in € 14.515,11” e “il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 52 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali) del CCNL 09/03/2020 è rideterminato in € 48.084,81 annui lordi per 13 mensilità, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del CCNL Area VI il 21/7/2010.”;*

TENUTO CONTO, inoltre, che a partire dall'anno 2024, nel Fondo dei dirigenti di seconda fascia attualmente in fase di costituzione, sono confluite a regime risorse certe e stabili per una somma complessiva stimata in oltre 3.450.000,00 euro, oltre alle risorse provenienti dal decreto-legge 4/2022, articolo 19-*quinques*, comma 1 e dal decreto-legge 50/2022, articolo 28, comma 2-*bis*;

TENUTO CONTO che le risorse disponibili aventi natura certa e stabile a partire dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia dall'anno 2026 è stimato in un importo di circa 4 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato;

CONSIDERATO che il nuovo costo complessivo della retribuzione di posizione, fissa e variabile, — previsto dal presente decreto per un importo nominale calcolato con tutte le posizioni dirigenziali coperte è di per euro 2.958.897,05 — rispetta ampiamente la percentuale dell'85% prevista dall'articolo 33, comma 1, del C.C.N.L. per il triennio 2019-21 dell'Area Funzioni centrali del personale dirigenziale;

SENTITI il Capo di Gabinetto, il Segretario generale e i Direttori generali, che hanno espresso le proprie valutazioni;

PRESO ATTO dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa, tramite confronto tenutosi in data 19 marzo 2026,

D E C R E T A

Articolo 1

La graduazione degli uffici di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca, determinata sulla base dei criteri contenuti nell'Atto di indirizzo richiamato nelle premesse, che



Al Ministro dell'università e della ricerca

costituisce parte integrante del presente provvedimento, è articolata in tre posizioni i cui punteggi complessivi sono sotto riportati:

- Posizione A = punti da 57 a 64
- Posizione B = punti da 41 a 56
- Posizione C = punti fino a 40

Articolo 2

A ciascun ufficio di livello non generale, individuato nell'allegata tabella che è parte integrante del presente provvedimento, graduato secondo i criteri richiamati nelle premesse, è associata, a seconda dell'appartenenza alla Posizione A, B e C, di cui al precedente articolo 1, la seguente somma annua lordo dipendente, comprensiva della 13^a mensilità, concernente la retribuzione complessiva di posizione di parte fissa e di parte variabile:

Posizione A = € 45.515,11 (di cui € 14.515,11 parte fissa e € 31.000,00 parte variabile)

Posizione B = € 41.515,11 (di cui € 14.515,11 parte fissa e € 27.000,00 parte variabile)

Posizione C = € 33.515,11 (di cui € 14.515,11 parte fissa e € 19.000,00 parte variabile)

Articolo 3

La spesa complessiva annua per finanziare la retribuzione di posizione fissa e variabile di 49 posizioni dirigenziali di livello non generale, comprese quelle degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Unità di missione del PNRR, è pari a 2.958.897,05 euro, a lordo degli oneri a carico dello Stato, e grava sui pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca. Tale importo è inferiore all'85% dell'ammontare complessivo delle risorse aventi natura certa e stabile del Fondo a decorrere dall'anno 2026.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini